



CITTÀ DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 91	OGGETTO: Banda ultra larga – concessione in comodato d'uso gratuito alla Soc. Open Fiber S.p.a. di un'area Foglio 9 – part. 923 – 40 mq – in Via dell'Artigianato – approvazione schema di contatto.
Del 04/09/2018	

L'anno 2018, questo giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 18:20 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.		Presente	Assente
ANGELO LUPI	Sindaco	X	
DAPPI RITA	Assessore	X	
BELTRAMME GIULIO	"	X	
ROSSI MAURO	"	X	
MANCINI SILVIA	"		X
TAURONE MARCO		X	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giada De Francesco

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO (Art. 49 D.LGS. 267/2000)	
RESPONSABILE DEL : III III DIPARTIMENTO.	PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE DOTT. Elio Zimpi
IN DATA: 03/09/2018	
RESPONSABILE DEL:	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE Dott.ssa Alessandra Galizia
IN DATA: 04/09/2018	

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile dell'Area Tecnica per quanto concerne la Regolarità Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che:

- l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
- la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
- l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati Convenzione fra Comune ed Infratel Italia S.p.A. per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
- il 27 luglio 2016 il MiSE e la Regione Lazio hanno siglato un Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma) nell'ambito dei regimi di aiuto SA 34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, e SA 41647 (2016/N), concernente la misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016;
- in data 29 luglio 2016, sono state stipulate le Convenzioni Operative per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Lazio, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul PSR FEASR 2014-2020;
- la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259);
- in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

Richiamato, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";

Atteso che:

- lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, comma 2 che "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità

immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”;

L'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”;

- l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che “Il
- Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui
- all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, “di seguito SINFI””;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che posseggono o hanno in disponibilità infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;
- ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale è interessata a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

Evidenziato che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

Dato atto che Infratel Italia S.p.A., società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata incaricata per conto della Regione Lazio di svolgere il ruolo di soggetto attuatore della Strategia Nazionale Banda Ultra Larga attraverso uno o più soggetti Concessionari;

Richiamata la delibera di Giunta n. 5 del 30.01.2018 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con la Infratel Italia S.p.A., società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, incaricata per conto della Regione Lazio di svolgere il ruolo di soggetto attuatore della Strategia Nazionale Banda Ultra Larga attraverso uno o più soggetti Concessionari sostanziale per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- la suddetta convenzione, prevede, che il Comune si impegni ad individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con Infratel S.p.A., tramite il Concessionario, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno shelter o di armadi stradali per la terminazione delle fibra ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 20 anni;
- OPEN FIBER S.P.A. è il Concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A. per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra-Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Lazio;

Visto lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito presentato dalla Soc. OPEN FIBER S.P.A. con sede legale in viale Certosa n. 2 – Milano – C.F. n. 09320630966 – assunto al protocollo comunale in data

05.07.2018 al n. 8404, prevede che il Comune conceda in comodato d'uso gratuito per l'installazione degli apparati per lo sviluppo dell'infrastruttura di rete in fibra ottica una porzione di terreno avente una superficie di mq. 40, ricompresa nell'area sia in via dell'Artigianato catastalmente identificata al Foglio n. 9, Particella n. 923, come da inquadramento allegato;

Dato atto che come previsto dalla convenzione sottoscritta con Infratel s.p.a. il contratto di comodato d'uso avrà una durata di anni 20 e che il Settore Lavori Pubblici, d'intesa con i tecnici di Open Fiber S.p.A., hanno concordato le modalità di posizionamento del manufatto nell'area sita in via dell'Artigianato catastalmente identificata al Foglio n. 9, Particella n. 923, ritenuta idonea per l'installazione da parte dei tecnici della Soc. Open Fiber spa, come da inquadramento allegato;

Ritenuto approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito per la concessione alla Soc. Open Fiber S.p.A., in qualità di concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A. dell'area sopra descritta da destinarsi all'installazione degli apparati per lo sviluppo dell'infrastruttura di rete in fibra ottica;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

1) Di concedere in comodato d'uso gratuito, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, alla Soc. OPEN FIBER S.P.A. con sede legale in viale Certosa n. 2 – Milano – C.F. n. 09320630966 – una porzione di terreno avente una superficie di mq. 40, ricompresa nell'area sia in via dell'Artigianato catastalmente identificata al Foglio n. 9, Particella n. 923, meglio evidenziata nell'elaborato grafico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'installazione degli apparati per lo sviluppo dell'infrastruttura di rete in fibra ottica;

2) Di approvare lo schema di contratto di comodato d'uso relativo alla concessione della porzione dell'area di cui al precedente punto 1 allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che:

- a) il contratto di comodato d'uso in argomento avrà una durata di anni 20 e che tutte le spese relative all'imposta di bollo, all'imposta di registro sul contratto ed accessorie saranno a totale carico della società Open Fiber S.p.A.;
- b) alla sottoscrizione del contratto di comodato interverrà per conto del Comune di Cave il Responsabile del Dipartimento III – Dott. Elio Zimpi;

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giada De Francesco

IL CONS. ANZIANO
F.to Rita Dappi

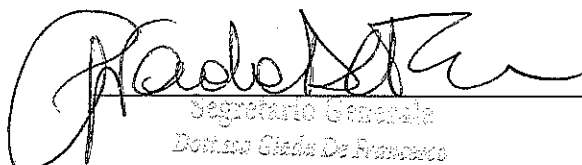
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Massimiliano Pulcini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 26 SET 2018
dell'Area Amm.va



Il Segretario Comunale / Il Responsabile


Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale

IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Con la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale /Il Responsabile dell'Area
Amm.va

F.to Dott.ssa Giada De Francesco